

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
IL TEATROCINQUE.

con sede presso Vittorio TRICARICO, Corso Manfredi n. 48
 CF e IVA: 03666890714 , e-mail: vittoriotricarico@libero.it

MANFREDONIA

iscritto alla F.I.T.A. -Federazione Italiana Teatro Amatori-

O O O O O

Titolo Primo: Denominazione, Sede, Durata e Oggetto Sociale.

Art. 1: Denominazione.

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "IL TEATROCINQUE APS" di seguito detto Associazione.

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2: -Sede.

L'Associazione ha sede in Manfredonia (FG) Corso Manfredi n. 48 (Cap 71043), presso TRICARICO Vittorio.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3:- Durata.

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4:- Oggetto Sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione e ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, patrocinare spettacoli teatrali, promuovere e curare concorsi, pubblicazioni, letture, conferenze, gestire e/o concorrere alla gestione di manifestazioni, strutture, anche per conto di Enti Pubblici.

Attività di recupero ed assistenza dei diversamente abili -fisici e mentali- attraverso attività e percorsi artistici, informatici, linguistici; attività sportive con finalità educative.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione della pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui articolo 27 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dal medesimo articolo 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe e affini.

Titolo Secondo:

Soci – volontari – dipendenti e collaboratori.

Art. 5. I Soci.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

-i fondatori;

-tutti coloro persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tali soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà inoltre riportare la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6. Diritti e obblighi dei soci.

I soci, purché in regola con i pagamenti delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Amministrazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

-rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

-Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

-a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;

-a versare le quote sociali e i contributi determinati a ciò preposti;

-a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

-a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

-il Socio non può partecipare a manifestazioni organizzate da altre organizzazioni senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il socio che, senza autorizzazione abbandona l'Associazione durante la preparazione degli spettacoli in cui è impegnato personalmente, può essere denunciato alle autorità competenti e condannato a pagare gli eventuali danni sia morali che materiali.

La qualità di socio si perde per:

-dimissioni volontarie;

-mancato versamento della quota sociale associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;

-morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

-mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

-adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;

-indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7. Volontari, Dipendenti e Collaboratori.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nella svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS i volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti dell'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Titolo Terzo:

Organi Sociali.

Art. 8. Organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

-l'Assemblea dei soci;

-Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo che dirige la vita dell'Associazione, ne amministra il patrimonio, ne ha la direzione morale, tecnica ed amministrativa.

Esso è composto da cinque membri, scelti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio

Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche in seno al Consiglio Direttivo hanno parimenti la durata di tre anni.

Art. 9. Assemblea dei soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 10. Attribuzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o i rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;

- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera su gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in sua mancanza, dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11. Rappresentanza dei soci in Assemblea.

- ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due associati.

Art. 12. Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13. Organo di amministrazione.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri (vedi art. 8) nominati dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno al metà dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14. Presidente.

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15. Segretario/Tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16. Gratuità e durata delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Titolo Quarto.

Art. 17. Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti dal convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18. Erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in danaro e donazioni, previa delibera del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dalla Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19. Beni immobili, mobili e altri beni.

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20. Responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21. Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 3 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 4 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario. Il bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 3 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Designazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23. Quota sociale.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedono nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Titolo Quinto Disposizioni generali e finali.

Art. 24. Modificazioni dello Statuto.

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25. Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 26. Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il presente Statuto, composto di numero 26 articoli, redatto su nove facciate più una sulla quale sono apposte le firme di approvazione in forza dell'Assemblea del 2022, tenutasi il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 19,00 presso la sede della Parrocchia San Carlo in Manfredonia, è stato approvato all'unanimità e sottoscritto, come appresso specificato:

1. Parrocchia Maria Gaetana Stefano Maria Gaetana
 2. Parrocchia Pasquale Pasquale
 3. Parrocchia Maria Roberta Peggione
 4. Parrocchia Di Palma Di Palma
 5. Parrocchia Maria Maria Vito
 6. Parrocchia Antonio Antonio
 7. Parrocchia Roberta Peggione
 8. Parrocchia Domenica
 9. Parrocchia Minucci Lucie
 10. Parrocchia Roberta
 11. Parrocchia Roberta
 12. Parrocchia Roberta
 13. Parrocchia Roberta
 14. Parrocchia Roberta
 15. Parrocchia Roberta
 16. Parrocchia Roberta
 17. Parrocchia Roberta
 18. Parrocchia Roberta
 19. Parrocchia Roberta
 20. Parrocchia Roberta
 21. Parrocchia Roberta
 22. Parrocchia Roberta
 23. Parrocchia Roberta
 24. Parrocchia Roberta
 25. Parrocchia Roberta
 26. Parrocchia Roberta

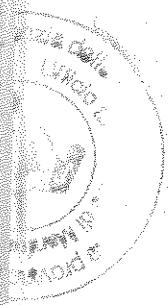
283 Sognuolo Loredana

284 Francesco Vittorio

Spazio per firma
Atto Presente

18 MAR. 2022

REGISTRATO A MANFREDONIA IL
AL N. 283 SERIE 3
ESATTE € ATTO PRESENTE



L ASSISTENTE
Libero ARMIENTO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michela GAMMAROTA)
[Firma]